



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 100/2022

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI PICCOLI EMETTITORI CON OBBLIGO DI VERIFICA IN SITO PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI 2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 COMMA 2 E 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»" ed in particolare gli articoli 31, 42 e 47;

VISTO l'articolo 42 comma 22 lettera c) del decreto legislativo 9 giugno 2020 n. 47 in virtù del quale "il gestore dell'impianto di ridotte dimensioni è punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, se non provvede a: [...] inviare la comunicazione delle emissioni di gas effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno";

VISTO il Regolamento (UE) n. 2066/2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la Deliberazione n. 23/2021 del 4 marzo 2021 successivamente modificata dalla deliberazione n. 67/2022, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare l’articolo 8, l’articolo 9 comma 2 e 3 e l’articolo 14 comma 8;

VISTA la deliberazione n. 19/2022 recante *“Visite in loco virtuali in attuazione dell’articolo 34 bis comma 4 del regolamento di esecuzione UE n. 2018/2067 della Commissione europea del 19 dicembre 2018”*;

VISTE le istanze relative alle comunicazioni delle emissioni 2021 trasmesse tramite il Portale ETS al 04/05/2022 dai gestori degli impianti piccoli emettitori;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo II della deliberazione n. 23/2021 la comunicazione delle emissioni è verificata dal Comitato ETS ai sensi dell’articolo 11 della deliberazione citata;

CONSIDERATO che sussistendo le condizioni di cui alla deliberazione n. 19/2022, i gestori degli impianti di dimensioni ridotte, compresi quelli da individuare ai sensi dell’articolo 9 comma 2 della deliberazione n. 23/2021, informano il Comitato della decisione di effettuare una visita virtuale in loco nelle modalità previste dalla citata deliberazione e dal portale ETS;

CONSIDERATO che per gli impianti di cui al capo I della deliberazione n. 23/2021 (Piccoli Emettitori) la comunicazione delle emissioni è verificata da un Verificatore accreditato che può effettuare la verifica *“fuori Sito”*;

CONSIDERATO che ai sensi della deliberazione 23/2021 articolo 9 comma 4 e 5, limitatamente agli impianti di cui all’articolo 9 comma 2, *“La comunicazione delle emissioni ulteriormente verificata ai sensi del comma 2, è inviata entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello di pubblicazione della delibera di cui al comma 3”* e *“Il Comitato valuta la completezza e la coerenza delle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 e ne prende atto con propria deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l’invio delle istanze.”*;

VISTA la procedura di sorteggio casuale di cui all’allegato 5 della deliberazione n. 23/2021 ai sensi dell’articolo 9 comma 3;

VISTA la *“Relazione preliminare sulle comunicazioni delle emissioni 2021 e della variazione del livello di attività 2021 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera 23/20201 (c.d. Piccoli Emettitori e Molto Piccoli Emettitori 2021-2025)”*, la *“Relazione di accompagnamento alla deliberazione di individuazione del campione di impianti i cui gestori sono assoggettati a obbligo di verifica in sito ai sensi dell’articolo 9 comma 2 e 3 della deliberazione 23/2021”* e il documento *“20220427_Perimetro_COM_2021”* che circoscrive il perimetro dei gestori degli impianti di dimensioni ridotte con obbligo di cui all’articolo 8 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che occorre individuare il campione di impianti piccoli emettitori di cui al capo 1 della deliberazione 23/2021 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 al fine di consentire ai gestori relativi di adempiere all'obbligo di cui all'art. 9 comma 3 della medesima deliberazione, escludendo i gestori degli impianti «inattivi», «sospesi» o in «cessazione definitiva» per l'intero 2021, i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui al capo II della deliberazione 23/2021, nonché i gestori che hanno già trasmesso attestato di verifica con verifica in sito per il 2021 ovvero attestato di verifica in sito virtuale per lo stesso anno ai sensi della deliberazione n. 19/2022;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 10/05/2022,

DELIBERA

Art. 1

(Verifica in sito delle Comunicazioni 2021)


1. Sono riportati in allegato 1 i gestori degli impianti di dimensioni ridotte di cui al capo 1 della deliberazione n. 23/2021 (Piccoli Emettitori) assoggettati ad obbligo di verifica in sito delle emissioni 2021 ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione medesima.
2. La comunicazione delle emissioni 2021 ulteriormente verificata ai sensi dell'articolo 9 comma 2 della deliberazione 23/2021, ovvero ai sensi della deliberazione 19/2022, da verificatore accreditato diverso da quello che ha espletato la verifica fuori sito per l'impianto nello stesso anno, è inviata entro trenta giorni a quello di pubblicazione della presente deliberazione al Comitato nelle modalità previste dal portale.
3. Ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della deliberazione n. 23/2021, il Comitato valuta la completezza e la coerenza delle comunicazioni di cui agli articoli 8 e 9 e ne prende atto con propria deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal termine ultimo per l'invio delle istanze.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero della Transizione Ecologica (<https://www.mite.gov.it/>), nel sito del portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
2. La pubblicazione equivale a tutti gli effetti a notifica ai gestori degli impianti interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 3 della deliberazione 23/2021.

IL PRESIDENTE
Alessandro Caretoni



Allegato 1 (art. 1) – Elenco degli impianti di dimensioni ridotte i cui gestori sono assoggettati ad obbligo di verifica in sito delle emissioni 2021 ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della deliberazione n. 23/2021

Nr.	Aut.	GESTORE	IMPIANTO
1	632	SO.LA.VA. S.P.A.	SO.LA.VA. S.P.A.
2	800	ENEL PRODUZIONE S.P.A.	CENTRALE TERMOELETTRICA DI VULCANO
3	1049	TECNOVALORE S.R.L.	QUARTIERE OLMI CENTRALE TERMICA DI QUARTIERE RESIDENZIALE
4	2055	ASFO S.P.A.	ASFO S.P.A.
5	2068	FORNACE S.ANSELMO S.r.l.	FORNACE S.ANSELMO S.R.L. STABILIMENTO DI LOREGGIA
6	2072	DERAL S.P.A.	DERAL SPA
7	2077	INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A.	COE
8	2173	COEM S.P.A.	COEM S.P.A. - STABILIMENTO DI FIORANO MODENESE